




Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Il Presidente



Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 0158 - DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.


Invito le Commissioni **I** e **VIII** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

(Davide Boni)

All.to: testo del provvedimento





Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3261

Seduta del 18/04/2012

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali
ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Piloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni di concerto con l'Assessore Marcello Raimondi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE RAIMONDI)

Il Direttore Generale Franco Picco

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

L'atto si compone di 34 pagine

di cui 32 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la proposta di Progetto di Legge recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'Azione di Governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

PROGETTO DI LEGGE N. 0158

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

“Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”.

PRESENTATO IL 19/04/2012

ASSEGNATO IN DATA	26/04/2012		
ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	VI	
	CONSULTIVE	I e VIII	



PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA

RELAZIONE

Superato il secondo ciclo completo di pianificazione decennale con cui è stata attuata la programmazione delle attività estrattive di cava in Lombardia, si ritiene che l'attuale fase sia idonea ad apportare innovazioni alla legge regionale 14/98.

Il quadro normativo e programmatico generale è molto cambiato dagli anni in cui fu elaborata la legge 14/98 e se allora essa conteneva elementi di innovazione per l'epoca, oggi si trova arretrata rispetto da un lato all'evoluzione delle normative di tutela ambientale sia di matrice europea che nazionale, dall'altro anche in considerazione degli strumenti pianificatori regionali che nel frattempo sono stati elaborati, primo fra tutti il Piano territoriale regionale.

Questa evoluzione si è accompagnata ad una più acuta sensibilità ecologica della società lombarda, che, pur avendo approvato la costruzione delle infrastrutture indispensabili per il territorio, chiede sempre più attenzione e tutela per le aree agricole e a verde che rappresentano un vero patrimonio non rinnovabile per la collettività.

In tale contesto la legge 14/98 è diventata inadeguata e lo dimostrano le criticità riscontrate relative alle fasi di pianificazione e di gestione, causa anche di un elevato contenzioso tra i soggetti coinvolti. Scelte di pianificazione non sempre adeguatamente motivate, mancanza di condivisione a livello comunale, sovrapposizione di vari livelli di controllo nell'iter approvativo, hanno comportato tempi molto dilatati nelle procedure di attuazione delle estrazioni, qualità realizzativa dei progetti di recupero ambientale, che portano a considerare in tante occasioni l'attività di cava come fonte di un danno ambientale.

I contenziosi hanno portato a numerose sentenze di annullamento di atti di Consiglio regionale con la necessità di adeguare i piani in conseguenza, determinando incrementi rilevanti sia del numero delle cave che dei relativi volumi estratti. Una quota rilevante delle scelte localizzative delle cave rischia perciò di essere conseguente a sentenze, evidenziando la necessità di riportare dai TAR agli Enti preposti la "funzione pianificatoria".

Il progetto di legge che ora viene proposto tiene conto di tutto quanto detto e introduce importanti elementi di innovazione, sulla base delle esperienze maturate sia in tema di pianificazione che di gestione delle cave in Lombardia e valutate le esperienze maturate nelle altre Regioni, assumendo gli obiettivi di seguito sintetizzati.

a) Favorire il risparmio di territorio e di materiali naturali non rinnovabili, con una puntuale indicazione di criteri incentivanti l'utilizzo di materiali alternativi, provenienti da attività di scavo o altre tipologie di rifiuti idonei. Si potrà ricorrere all'attività estrattiva solo dopo un'adeguata verifica e studio della disponibilità di materiali di recupero e alternativi.

- b) Realizzare una pianificazione su scala regionale dell'attività estrattiva, finora mancante. Il Consiglio regionale eserciterà così il suo ruolo di indirizzo, con la definizione delle strategie pianificatorie da adottare sull'intero territorio regionale. In particolare sono proprie del Consiglio, organo politico per eccellenza, la definizione dei criteri di quantificazione dell'eventuale fabbisogno estrattivo a livello regionale e nelle sue articolazioni provinciali, l'indicazione dei criteri localizzativi prioritari al fine di minimizzare gli impatti, la scelta delle tariffe di riferimento nonché delle modalità di recupero ambientale e di compensazione. Il piano cave si comporrà pertanto di un "Atto di Indirizzo per la pianificazione delle cave" di approvazione consiliare e di "Programmi Attuativi Cave" elaborati ed adottati dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Si riconosce alla Provincia la funzione essenziale di proposta del Programma, sgravando la stessa dei compiti più gestionali di approvazione dei progetti, attività da presidiare a livello locale da parte dei comuni, cui la competenza è conferita. Al fine di favorire un forte coinvolgimento locale nella pianificazione si ritiene di considerare, quale criterio di priorità nelle localizzazioni dei poli estrattivi, la stipula di accordi preliminari fra Comune ed operatore, contenenti le condizioni e le modalità di gestione condivisa dell'attività. Ciò determinerà un iter approvativo meno farraginoso, con tempi certi e con una maggiore condivisione tra i soggetti interessati.
- c) Realizzare una gestione amministrativa delle attività estrattive che prevede una rivisitazione delle attività di coordinamento, autorizzative, controllo e sanzionatorie in modo più consono al ruolo e all'effettivo coinvolgimento degli enti locali nell'attività estrattiva, in un'ottica di sussidiarietà. In particolare, si ritiene di superare il livello di progettazione di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) considerando che le ragioni che avevano portato alla creazione del livello di progetto di ATE - coordinamento territoriale, valutazione degli effetti cumulati di più cave sul territorio, organizzazione unitaria di infrastrutture di servizio comuni - possono essere assorbite da strumenti oggi in vigore quali la procedura di VAS e di VIA, che si applicano al settore. Inoltre l'autorizzazione del progetto di gestione, atto conclusivo del processo pianificatorio, viene conferita al Comune (con varie altre attività amministrative attinenti), quale ente più idoneo a valutare la specificità delle singole cave, ma anche per semplificare l'iter procedurale, unificando a livello comunale l'approvazione sia della convenzione di escavazione che del relativo progetto esecutivo.
- d) Qualificare l'intervento regionale per la rilevante attenzione assegnata alla qualità ambientale nella gestione e nel recupero delle cave. L'intervento di recupero sarà da realizzare durante la gestione dell'attività, per lotti di durata massima triennale, al fine di limitare l'estensione superficiale del fronte aperto di cava e limitare così gli impatti. L'avvenuto recupero sarà certificato dalla Provincia, in tempi adeguati a valutare l'effettivo consolidamento degli interventi di rinaturazione. E' poi prevista la realizzazione di interventi di compensazione ambientale, in presenza di una perdita di qualità del territorio non completamente recuperabile con interventi di mitigazione e recupero della cava. Una garanzia patrimoniale dell'operatore sarà depositata al fine di garantire la qualità del recupero e della compensazione ambientale. Strumento di valutazione dell'impatto della cava sull'ambiente sarà il "bilancio ambientale", introdotto a livello di pianificazione e volto a quantificare gli interventi di compensazione, da attuare non solo nel territorio immediatamente circostante la cava, ma in un ambito più esteso, su cui sia possibile rendere massimo il beneficio per

l'ambiente e la collettività. Sarà favorito l'uso pubblico delle aree recuperate e la loro cessione gratuita agli EE.LL. qualora sia previsto dalla pianificazione urbanistica. Viene inoltre riconosciuto il ruolo di ARPA nella gestione e nel monitoraggio delle cave, in ragione delle particolare competenze in materia. Viene altresì ricondotta ad ARPA la gestione del catasto cave, strumento fondamentale di conoscenza e di pianificazione del settore.

- e) Attribuire la responsabilità alle Province in materia di sicurezza nella gestione estrattiva, nonché l'attivazione di poteri sostitutivi. Viene confermato il ruolo regionale di governo, esercitato attraverso la definizione di indirizzi strategici per la programmazione, di criteri tecnici e di linee guide di gestione, attraverso l'approvazione dei Programmi Cave.
- f) Incrementare i livelli di capacità competitiva delle imprese nello sviluppo industriale del settore, nella tutela dell'ambiente e nel recupero ambientale delle cave, anche con l'istituzione di marchi di qualità dei materiali ed il riconoscimento e l'incentivazione della qualità nella gestione dell'attività di cava.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge disciplina la pianificazione e la programmazione in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione Lombardia, secondo principi di tutela dell'ambiente, limitazione del consumo di suolo e salvaguardia delle aree agricole di pregio e a verde, nonché secondo principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra gli Enti territorialmente interessati.
2. L'attività estrattiva di materiale di cava, che costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dalla vigente pianificazione, ai sensi dell'articolo 15 comma 1, è regolata al fine di rendere disponibili materiali necessari allo sviluppo socio-economico, garantire l'uso razionale del suolo e il risparmio delle materie prime e deve essere effettuata in un quadro di compatibilità ambientale e di recupero delle aree utilizzate.

Art. 2

Principali definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) attività estrattiva: attività produttiva costituita da estrazione di sostanze minerali di cava, eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e recupero ambientale delle aree in cui l'estrazione è conclusa;
 - b) cava: unità produttiva caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva. È costituita dall'area estrattiva, in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava e può comprendere:
 - 1) area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, proveniente anche dall'esterno della cava;
 - 2) area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva quali uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso e piste perimetrali. Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;
 - 3) area di rispetto: area riportata in programma o in progetto, non interessata dalle attività di cui ai punti precedenti;
 - 4) area di riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale;
 - c) Ambito Territoriale Estrattivo (ATE): unità territoriale in cui è consentita l'attività estrattiva, comprensiva di più cave che richiedono un inquadramento progettuale unitario delle infrastrutture di servizio e del recupero ambientale;
 - d) cava di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, all'esclusivo fine di permetterne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale;
 - e) cava per opere pubbliche: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;

- f) giacimento sfruttabile: porzione del territorio interessata dalla presenza di una risorsa naturale non rinnovabile, oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento;
- g) materiali inerti provenienti da fonti alternative: materiali naturali o sottoprodotti, come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché idonei o resi idonei a essere utilizzati in luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- h) recupero ambientale: operazioni con le quali le aree, interessate o meno dall'attività estrattiva, sono restituite al contesto territoriale;
- i) bilancio ambientale: rappresentazione qualitativa e quantitativa del tipo e dell'entità dell'impatto esercitato dall'attività sull'ambiente, riferita sia al consumo e depauperamento di risorse naturali, sia all'emissione di sostanze inquinanti;
- j) compensazioni ambientali: interventi, complementari al progetto, avviati contestualmente all'attività di escavazione, attraverso cui si ottengono benefici ambientali, in relazione agli impatti residuali, quali la riduzione dei livelli preesistenti di inquinamento, riequilibri diretti di assetti ecosistemici degradati o soluzioni di problemi ambientali esistenti nel territorio interessato dall'intervento;
- k) operatore: soggetto interessato o soggetto titolato all'esercizio dell'attività estrattiva di cava;
- l) settore merceologico: l'insieme che comprende i materiali estraibili da cava che presentano caratteristiche uniformi su tutto il territorio lombardo, in relazione alle tecnologie estrattive, alla lavorazione e all'utilizzo finale degli stessi;
- m) area di riserva: area disponibile per l'eventuale esercizio di attività estrattiva nel periodo intercorrente tra la scadenza del programma provinciale attuativo delle cave e l'approvazione del successivo programma, nei limiti di cui all'art. 15 comma 4.

Art. 3

Pianificazione e programmazione

1. La pianificazione e la programmazione regionale dell'attività di cava si attuano attraverso il Piano delle cave, che è elaborato secondo principi di protezione ambientale e sicurezza e secondo obiettivi di economicità e di sostegno dell'innovazione tecnologica.
2. Il Piano delle cave è costituito dall'Atto di indirizzo per la pianificazione delle cave, di seguito denominato "Atto di indirizzo", e dai Programmi provinciali attuativi delle cave, di seguito denominati "Programma o Programmi".
3. L'Atto di indirizzo è lo strumento strategico di definizione delle politiche regionali del settore ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
4. I Programmi, strumenti di attuazione delle strategie e degli obiettivi contenuti nell'Atto di indirizzo, sono predisposti e adottati da ciascuna provincia e approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Stabiliscono la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili, articolate per settore merceologico, specificando anche i volumi di materiali inerti provenienti da fonti alternative, se sono disponibili i dati relativi, siano essi naturali o sottoprodotti, nonché i materiali derivanti dal recupero di rifiuti inerti, purché siano idonei o resi idonei a essere utilizzati in luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Coordinamento regionale

1. La Regione:

- a) promuove la condivisione, a livello locale, delle scelte del Programma attuativo cave, anche attraverso la definizione di appositi schemi tipo di accordo tra gli operatori e gli Enti locali, di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);
- b) stabilisce criteri e disposizioni tecniche da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva;
- c) stabilisce, altresì, indirizzi e disposizioni tecniche per l'utilizzo, in opere pubbliche e, in particolare, nelle grandi infrastrutture per la mobilità, di materiali inerti da riciclo, opportunamente trattati, in sostituzione di materiale pregiato, attraverso accordi con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere stesse;
- d) favorisce, unitamente alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 19, commi da 3 a 6, il recupero di rifiuti inerti provenienti da scavi e/o da demolizioni, al fine di evitare l'utilizzo di discariche pubbliche per lo smaltimento degli stessi e di limitare il consumo di risorse naturali.

Titolo II
FUNZIONI

Art. 5

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione:

- a) la predisposizione e l'approvazione dell'Atto di indirizzo e l'approvazione dei Programmi, ai sensi del Titolo III;
- b) la determinazione di indirizzi e disposizioni tecniche di attuazione ed esecuzione della presente legge, al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
- c) l'approvazione degli schemi tipo di accordo, di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);
- d) la determinazione di indirizzi e disposizioni tecniche per l'utilizzo, in opere pubbliche e, in particolare, nelle grandi infrastrutture per la mobilità, di materiali inerti da riciclaggio;
- e) l'adozione di linee guida per semplificare e armonizzare sul territorio regionale l'esercizio delle funzioni conferite a province e comuni con la presente legge;
- f) la determinazione dell'entità delle tariffe dei diritti di escavazione, ai sensi dell'art. 29;
- g) l'istituzione di corsi di formazione professionale per il personale delle Province e dei Comuni, destinato a funzioni di gestione delle attività conferite e di vigilanza, anche in materia di polizia mineraria, e di corsi di qualificazione per gli operatori del settore;
- h) il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 35 e 36;
- i) l'individuazione, con Deliberazione di Giunta regionale, dei settori merceologici;
- j) le restanti funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge.

Art. 6

Funzioni delle Province

1. Spettano alle Province, sino ad emanazione della normativa regionale prevista dal comma 18 dell'art. 23 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011

riguardante " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", le seguenti funzioni:

- a) la predisposizione e l'adozione della proposta di Programma attuativo cave, di cui all'art. 10;
- b) le funzioni amministrative inerenti all'esercizio dell'attività di cava, nel caso di cave o Ambiti Territoriali Estrattivi ricadenti sul territorio di più comuni;
- c) il rilascio delle autorizzazioni di attività estrattiva e delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti, di cui all'articolo 19, comma 5;
- d) le funzioni amministrative di cui all'articolo 146, comma 14, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e dell'art. 80 comma 3, lettera a) e comma 3bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" nelle cave e negli Ambiti Territoriali Estrattivi di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
- e) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" ed all'articolo 44 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nelle cave e negli Ambiti Territoriali Estrattivi di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
- f) l'assistenza tecnica ai Comuni, ove richiesta, in ordine alle attività a questi conferite dalla presente legge;
- g) gli interventi sostitutivi, qualora i Comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti obbligatori previsti dalla presente legge;
- h) le funzioni inerenti alla polizia delle cave e torbiere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, "Norme di polizia delle miniere e delle cave", del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione della direttiva 92/61/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- i) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dall'articolo 24;
- j) il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano commercializzazione di materiale estratto;
- k) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- l) le funzioni amministrative concernenti la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA sui progetti di gestione dell'attività estrattiva di cava di cui alle lettere b) e c) e sui progetti di realizzazione di bacini idrici di cui alla lettera j) del presente comma, nei casi previsti dalla disciplina in materia;
- m) il censimento dei materiali provenienti da fonti alternative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
- n) la verifica sulle istanze di cui all'articolo 33, comma 2.

Art. 7

Funzioni dei Comuni

1. Spettano ai Comuni:

- a) le funzioni amministrative inerenti all'esercizio dell'attività di cava, nel caso di cave o Ambiti Territoriali Estrattivi ricadenti sul territorio di un singolo comune;
- b) il rilascio delle autorizzazioni di attività estrattiva e delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti, di cui all'articolo 19, comma 4;
- c) la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, con l'esclusione delle funzioni di cui al comma 1, lettera h) dell'art. 6;
- d) le funzioni amministrative di cui all'articolo 146, comma 14, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e dell'art. 80 comma 3, lettera a) e comma 3bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" nelle cave e negli Ambiti Territoriali Estrattivi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- e) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" ed all'articolo 44 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nelle cave e negli Ambiti Territoriali Estrattivi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- f) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai fini della ricerca, ai sensi dell'art. 30;
- g) il rilascio delle autorizzazioni per l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate;
- h) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi estrattivi in fondi agricoli;
- i) l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale;
- j) la decadenza dell'autorizzazione, la sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 26;
- k) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione della cava;
- l) le funzioni amministrative concernenti la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA sui progetti di gestione dell'attività estrattiva di cava di cui alle lettere a) e b), nonché sugli impianti di cui alla lettera b), nei casi previsti dalla disciplina in materia.

Art. 8

Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia:

- a) esprime parere obbligatorio nell'ambito della procedura di VAS del Programma attuativo cave;
- b) esprime, quando richiesto, parere sui progetti soggetti alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi della l.r. 5/2010;
- c) riceve i dati relativi al monitoraggio ambientale degli impatti generati dalle attività di cava, quando previsto tra i contenuti dell'autorizzazione di cui all'art. 16;
- d) effettua i controlli ambientali sulla base di un piano triennale di verifica delle misure di monitoraggio eseguite dagli operatori e ne trasmette i risultati all'autorità competente;
- e) gestisce il Catasto regionale delle cave nei termini indicati dall'art. 38.

Titolo III

PIANO DELLE CAVE

Art. 9

Atto di indirizzo per la pianificazione delle cave

1. L'Atto di indirizzo indica le linee guida e i criteri per la predisposizione della programmazione attuativa delle cave, con particolare riferimento a:
 - a) l'individuazione dei giacimenti di cui è possibile o in atto lo sfruttamento;
 - b) la definizione, ove necessario, degli Ambiti Territoriali Estrattivi;
 - c) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
 - d) la qualità e quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto di una stima prudenziale dei fabbisogni, che considerino anche i materiali inerti derivanti da altre attività, di cui è possibile l'utilizzo;
 - e) la localizzazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi o delle singole cave;
 - f) le modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;
 - g) le modalità di individuazione della destinazione delle aree oggetto di escavazione in attuazione del progetto di recupero;
 - h) il bilancio ambientale dell'attività di cava e le compensazioni da prevedere.
2. L'Atto di indirizzo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e la sua efficacia non è soggetta a termini.

Art. 10

Programma provinciale attuativo delle cave

1. La proposta di Programma provinciale attuativo delle cave tiene conto:
 - a) dell'Atto di indirizzo di cui all'articolo 9;
 - b) del Piano Territoriale Regionale, di cui alla l.r. 12/05;
 - c) degli eventuali accordi tra operatori ed Enti locali, volti a definire la localizzazione delle aree estrattive e i volumi disponibili, le modalità di sfruttamento del giacimento, le opere di mitigazione e di recupero e le compensazioni ambientali;
 - d) della situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie e arboree, in atto o possibili, nelle zone medesime;
 - e) della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 - f) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da tutelare, e per i quali devono essere individuate superficie e profondità compatibili con le previsioni di cui alle lettere d) ed e);
 - g) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate e il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell'area;
 - h) delle attività già esistenti;
 - i) della stima dei volumi di materiali inerti provenienti da fonti alternative.
2. La proposta di Programma contiene in particolare:
 - a) la determinazione del fabbisogno per ogni settore merceologico, da soddisfare nel periodo di durata del Programma stesso;
 - b) l'identificazione delle cave e degli Ambiti Territoriali Estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette di cui all'art. 1 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale". Tali cave e Ambiti comprendono le aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché gli impianti di recupero dei rifiuti inerti di cui

- all'articolo 19, con l'indicazione della quantità e della qualità del materiale alternativo a quello di cava ivi prodotto, ove previsti;
- c) la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
 - d) l'individuazione di cave da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche, di cui sia stato approvato, ancorché in fase preliminare, il relativo progetto;
 - e) l'indicazione, all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi o delle singole cave, di aree di riserva di materiali inerti da utilizzare nei casi previsti dal successivo art. 15, comma 4;
 - f) l'identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale, previo parere vincolante del comune interessato;
 - g) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva, la previsione delle condizioni dell'ambiente al termine della stessa attività e le prescrizioni generali per il recupero finale;
 - h) la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva; nel caso di previsione di apertura di cave nelle aree protette, di cui all'art. 1 della l.r. 86/83, il Programma prevede un ripristino ambientale adeguato alle esigenze dell'area protetta, con la previsione di un controllo da parte dell'Ente gestore dell'area stessa;
 - i) la definizione del bilancio ambientale dell'attività di cava, con riferimento a unità territoriali omogenee, finalizzato a definire indirizzi per attuare i progetti di compensazione ambientale, tesi anche a valorizzare la Rete Ecologica Regionale, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e il recupero delle cave cessate;
 - j) la determinazione, per ciascuna cava e Ambito Territoriale Estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto:
 - 1) all'attività estrattiva esistente;
 - 2) alla consistenza del giacimento;
 - 3) alle caratteristiche merceologiche;
 - 4) alle tecnologie di lavorazione;
 - 5) ai bacini di utenza;
 - k) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun settore merceologico, in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili.
3. La Valutazione Ambientale Strategica sul Programma, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, e la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di progetti di ATE o di cava e, ove previsti, di impianti di cui all'art.19 comma 4, sono coordinate secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 11, della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5, in relazione al livello di dettaglio progettuale sviluppato nel Programma stesso. Le modalità di coordinamento sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 11

Adozione della proposta di Programma provinciale attuativo delle cave

1. La proposta di Programma provinciale attuativo delle cave è adottata, previa consultazione dei Comuni e degli Enti Gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura:
 - a) almeno due anni prima della scadenza del Programma vigente, la Provincia avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di Programma, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli Enti Locali interessati e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali; contestualmente avvia la procedura di VAS;

- b) la proposta è predisposta in ottemperanza agli indirizzi regionali e nel rispetto della procedura di VAS. È resa disponibile, insieme agli altri documenti previsti dalla stessa procedura di VAS, presso gli uffici della Giunta provinciale, sul sito web della Provincia e sulla sezione appositamente individuata del sito web della Regione Lombardia, per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla Provincia di competenza. La proposta è altresì trasmessa a tutti i Comuni interessati ed agli altri soggetti competenti individuati dalla normativa sulla VAS, al fine di raccogliere i relativi pareri di competenza;
- c) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la Provincia apporta le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni e alle risultanze della conferenza di valutazione prevista dalla procedura di VAS, adotta la proposta di Programma e, entro i successivi trenta giorni, la trasmette alla Giunta regionale unitamente a tutti i documenti previsti dalla procedura di VAS. L'adozione della proposta di Programma attuativo cave deve comunque avvenire almeno un anno prima della scadenza del Programma vigente.

Art. 12

Approvazione del Programma

1. La Giunta regionale, ricevuta la proposta di Programma, la rende disponibile mediante pubblicazione sul sito web per 60 giorni consecutivi, al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni.
2. Entro ulteriori 60 giorni, la Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 42, esamina la Proposta, valutandone la rispondenza a quanto indicato nell'Atto di indirizzo e apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche. Possono essere accolti unicamente inserimenti di cave già oggetto di richiesta alla Provincia competente entro i termini di presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b). Tale limitazione non si applica in caso di necessità di previsione di cave per opere pubbliche.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, predispose la proposta di Programma, il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi previsti dalla normativa in materia di VAS, e li trasmette alla Commissione Consiliare competente per l'acquisizione di parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 24, della l.r. 3/2001, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
4. In caso di formulazione, da parte della commissione consiliare, di rilievi che possono comportare modifiche al Programma, lo stesso può essere nuovamente sottoposto al Comitato di cui al comma 2 per le relative valutazioni tecniche.
5. Entro 30 giorni dal parere consiliare di cui al comma 3, la Giunta regionale, fatte salve eventuali integrazioni della procedura di VAS, approva il Programma e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. I Programmi possono essere articolati per singolo settore merceologico; in tal caso possono essere approvati separatamente, con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 13

Intervento sostitutivo

1. In caso di mancata trasmissione della nuova proposta di Programma entro un anno dalla scadenza del Programma di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), la Giunta regionale diffida la Provincia ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, decorso inutilmente il quale

- incarica il Presidente della Provincia interessata a provvedere in via sostitutiva, in qualità di commissario ad acta, entro i successivi 6 mesi.
2. In caso di inerzia protratta ai sensi del comma 1, la Provincia è comunque tenuta a trasmettere l'eventuale documentazione già predisposta alla Giunta regionale, che provvede in via sostitutiva.
 3. Le spese derivanti dall'intervento sostitutivo sono a carico della Provincia inadempiente.

Art. 14

Modificazioni del Programma.

1. Il Programma attuativo cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della Provincia per l'adeguamento a eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli previsti o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal Programma, con la stessa procedura di cui agli articoli 11 e 12.
2. La Giunta regionale, qualora accerti il permanere di una insufficiente produzione di sostanze di cava rispetto ai fabbisogni aggiuntivi di cui al comma 1, invita la Provincia a provvedere alla revisione del Programma; in caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 13.
3. I meri adeguamenti del Programma attuativo cave che non comportano valutazioni discrezionali, dovuti in ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato, sono disposti con decreto del Dirigente della Direzione regionale competente in materia di cave.
4. La rettifica di errori materiali che non comportano valutazioni discrezionali avviene mediante decreto del Dirigente della Direzione regionale competente in materia di cave.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, le parti di Programma modificate o rettifiche sono pubblicate sul BURL.
6. La certificazione dell'avvenuto recupero ambientale dell'Ambito Territoriale Estrattivo o della singola cava, effettuata ai sensi dell'art. 23, costituisce stralcio dell'area recuperata dal Programma cave.

Art. 15

Efficacia del Programma

1. Le previsioni del Programma, in funzione delle finalità correlate al reperimento di materiali inerti, costituiscono deroga alle previsioni degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni; le eventuali previsioni del Programma difformi dai piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legislazione regionale vigente in materia, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette, derogano ai medesimi ove ciò sia previsto in modo motivato ed espresso.
2. I termini di efficacia del Programma sono di venti anni per il settore lapideo e di dieci anni per gli altri settori, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL, di cui all'art. 12, comma 5. Il Programma conserva in ogni caso efficacia fino alla pubblicazione del Programma successivo.
3. La Provincia, divenuto efficace il Programma, comunica immediatamente ai Comuni territorialmente interessati le aree estrattive di competenza.
4. Decorsi i termini di cui al comma 2, nonché allo scadere delle autorizzazioni alle attività estrattive di cava in essere, qualora si siano esauriti i volumi da estrarre e non sia ancora avvenuta la pubblicazione sul BURL del nuovo Programma, i titolari di

autorizzazione già rilasciata conformemente al Programma vigente, previa autorizzazione del Comune o della Provincia competente, possono continuare a esercitare l'attività estrattiva facendo ricorso alla riserva di materiale estraibile, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), nella misura complessiva non superiore al 20% di quanto già autorizzato, per non oltre due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Titolo IV

REGIME DELL' ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 16

Autorizzazione

1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attività estrattiva, all'interno di una cava o di un Ambito Territoriale Estrattivo inseriti nel Programma attuativo cave, come individuata nel progetto di gestione di cui al successivo art. 17, e tiene conto dell'esigenza di un'equilibrata attuazione delle previsioni pianificatorie relative alla quantità di produzione, onde garantire la presenza di materiale inerte per tutta la durata del Programma.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata successivamente ai termini di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 15.
4. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune, che provvede entro 90 giorni dalla relativa istanza, da presentarsi secondo le previsioni e le prescrizioni contenute nel successivo art. 17, fatti salvi i termini per l'espletamento della procedura di VIA. A tal fine il Comune indice, anche attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, apposita conferenza di servizi, e può avvalersi, al fine di semplificare il procedimento, delle risultanze delle attività istruttorie, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 5/2010. Sul progetto esprime parere obbligatorio la Provincia. Qualora il Comune non provveda entro il termine previsto al primo periodo del presente comma, la Provincia provvede in via sostitutiva, previa diffida, su istanza dell'interessato. Nel caso in cui una cava o un Ambito Territoriale Estrattivo ricadano all'interno del territorio di un Parco regionale, è obbligatorio richiedere il parere dell'Ente gestore del Parco, limitatamente alle opere di recupero ambientale dell'area. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.
5. Nel caso in cui una cava o un Ambito Territoriale Estrattivo ricada sul territorio di più comuni, il rilascio dell'autorizzazione compete alla Provincia, che provvede nei termini e alle condizioni previste al comma 4; in tal caso i poteri sostitutivi previsti al medesimo comma 4 sono esercitati dalla Regione.
6. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune o alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 21. Il Comune o la Provincia provvedono, entro i successivi 60 giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
7. Nel caso in cui, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'atto di trasferimento, l'avente causa non abbia ottemperato a quanto previsto dal comma 6, l'autorizzazione decade di diritto.

Art. 17

Domanda di autorizzazione e progetto di gestione dell'attività estrattiva

1. La domanda di autorizzazione è corredata dai documenti di cui all'Allegato A della presente legge, ivi incluso il progetto di gestione dell'attività estrattiva. I contenuti dell'autorizzazione sono indicati nel medesimo Allegato A.
2. In caso di più cave inserite all'interno di un Ambito Territoriale Estrattivo previsto dal Programma attuativo, la domanda di cui al comma 1 deve essere presentata congiuntamente da tutti i soggetti interessati e deve essere corredata da un progetto di gestione dell'attività estrattiva unico per l'intero Ambito Territoriale Estrattivo.
3. In caso di disaccordo o comunque di mancata presentazione congiunta della domanda di autorizzazione, i soggetti di cui al comma 2 possono richiedere al Comune, o alla Provincia nei casi previsti, di redigere il progetto di gestione dell'attività estrattiva. In tal caso il Comune, o la Provincia nei casi previsti, invita i soggetti che non abbiano presentato o che abbiano presentato disgiuntamente progetti di gestione dell'attività estrattiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo, a redigere un unico progetto, assegnando un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni, per la presentazione.
4. In caso di inerzia, il Comune, o la Provincia nei casi previsti, predispone d'ufficio il progetto di gestione, tenendo conto delle esigenze manifestate dai richiedenti, e lo autorizza.
5. Qualora sia già stata rilasciata a uno o più soggetti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in un Ambito Territoriale Estrattivo, i soggetti che non abbiano presentato la domanda ai sensi del comma 2 possono richiedere successivamente l'autorizzazione alla coltivazione di cava all'interno dello stesso Ambito Territoriale Estrattivo, purché la richiesta sia corredata da un progetto di gestione dell'attività estrattiva della cava compatibile con il progetto dell'Ambito Territoriale Estrattivo già autorizzato.
6. Il costo sostenuto per il progetto di gestione dell'attività estrattiva di cui al comma 4, è posto a carico di ogni soggetto richiedente l'autorizzazione alla coltivazione sulla base delle spese effettivamente sostenute.
7. Possono essere proposte varianti al progetto di gestione in corso d'opera. Il Comune, o la Provincia nei casi previsti, provvede ad autorizzare la variante di progetto entro 60 giorni dalla sua presentazione.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione determina gli oneri istruttori, a carico del richiedente, delle domande di cui al presente articolo.

Art. 18

Durata e proroga dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore a 10 anni, salvo che per l'attività estrattiva di materiali lapidei, per la quale la durata non può essere superiore a 20 anni, secondo le previsioni del progetto di gestione dell'attività estrattiva di cui all'art. 17.
2. Il termine di cui al comma 1 non può, in ogni caso, superare di più di 2 anni la scadenza del Programma.
3. La scadenza dell'autorizzazione può essere prorogata, non oltre il termine di cui al comma 2, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel caso in cui alla data di scadenza dell'autorizzazione non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia completato il recupero.
4. Qualora la scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 sia successiva al termine di durata del Programma, fermo restando quanto previsto dal comma 2, la proroga di

cui al comma precedente può essere richiesta per un periodo massimo di un anno e per una sola volta.

5. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione; l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati.

Art. 19

Autorizzazione degli impianti e valorizzazione dei rifiuti inerti

1. L'inserimento di un'area nel Programma attuativo cave costituisce presupposto e titolo per il rilascio dell'abilitazione edilizia, riferita alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione e stoccaggio dei materiali anche provenienti da altre cave, strutture e manufatti per uffici, servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.
2. Nelle aree di cava è consentita la realizzazione di impianti di trasformazione dei materiali inerti, quali impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo.
3. Al fine di garantire il risparmio di risorse naturali, nelle aree di cava è altresì consentita la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti al fine di effettuare una o più delle operazioni contraddistinte dai codici D1 (Deposito sul o nel suolo), R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) o R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia), di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/06, limitatamente ai rifiuti contraddistinti dai codici CER 170107 (Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) e 170504 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503), con l'esclusione di terre derivanti da siti contaminati, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
4. L'autorizzazione dell'attività estrattiva e, ove richiesta, la distinta autorizzazione degli impianti di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal Comune, o dalla Provincia nei casi previsti, in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 16, comma 4.
5. Nel caso in cui la richiesta per la realizzazione di impianti di cui al comma 3 riguardi il trattamento di rifiuti contraddistinti dal codice CER 170504 derivanti da siti contaminati, l'autorizzazione di cui al comma 4 è rilasciata dalla Provincia.
6. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime, qualora nel corso di validità del Programma siano documentati il trattamento e la commercializzazione di materiale derivante dal recupero di rifiuti di cui al presente articolo, la durata dell'autorizzazione può essere stabilita fino a 4 anni oltre il termine di durata del Programma e la proroga di cui al comma 3 dell'articolo 18 può essere consentita fino a un massimo di 2 anni, limitatamente a un volume di materiale da cava pari al volume di materiale recuperato e commercializzato.

Art. 20

Raccordo fra le attività estrattive e l'ambiente naturale

1. Al fine di armonizzare l'impatto delle attività estrattive di cava sul territorio con le esigenze di conservazione e miglioramento degli ambienti in cui vengono inserite, i progetti di recupero ambientale delle cave contenuti nei progetti di gestione devono essere, di norma, improntati all'incremento e al miglioramento qualitativo della biodiversità locale, così come definita dalla Rete Ecologica Regionale (RER), e devono essere realizzati in modo conforme alle caratteristiche della RER presente nell'area, così da poterne costituire elemento di integrazione.

2. Il progetto di recupero ambientale deve essere elaborato e sottoscritto da tecnico abilitato in materia, e deve prevedere l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone e certificate.
3. Gli impatti dell'attività estrattiva che residuano a seguito delle opere di recupero ambientale, sono compensati con la realizzazione di specifici interventi, in accordo con i contenuti del Programma Attuativo Cave.
4. Il progetto di compensazione ambientale contiene:
 - a) la proposta di interventi di compensazione ambientale definita a livello di progetto preliminare;
 - b) la relazione descrittiva degli interventi;
 - c) l'individuazione degli attori interessati;
 - d) la quantificazione del budget ambientale, ovvero sia la definizione delle risorse messe a disposizione per gli interventi di compensazione, calcolata in relazione al valore della risorsa estratta, ponderato rispetto alle pressioni ambientali di progetto.
5. Con Delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri per la quantificazione del budget di cui al comma 4, da definire tenuto conto degli elementi di cui all'Allegato B della presente legge.

Art. 21

Convenzione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione tra il richiedente e il Comune o i Comuni interessati dall'attività estrattiva, redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
2. Con la convenzione il richiedente si impegna:
 - a) a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva e all'espletamento delle funzioni conferite. Tale somma è commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, verificata in contraddittorio tra le parti, sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 29;
 - b) a concordare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, la corresponsione all'Ente gestore del parco stesso di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui alla lett. a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;
 - c) a eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo modalità concordate con il Comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Programma, secondo i contenuti della convenzione medesima, nonché le opere di compensazione degli impatti residuali, di cui all'art. 20, comma 3;
 - d) a gestire l'area oggetto di recupero ambientale sino a comprovato consolidamento degli interventi di rinaturalizzazione previsti nel progetto;
 - e) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione.
3. Qualora la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA sul progetto di gestione dell'attività estrattiva indichi un impatto su aree extracomunali, la convenzione determina, a favore dei Comuni confinanti con quelli interessati dall'attività estrattiva, la corresponsione di una somma non superiore a un terzo di quella prevista dalla lettera a) del comma 2 e in ogni caso non superiore a quella occorrente per la

- realizzazione degli interventi pubblici necessari a ridurre gli impatti individuati, a titolo di contributo alla spesa per la realizzazione degli stessi interventi.
4. Se il Programma attuativo prevede la destinazione finale a uso pubblico di un'area di cava, la convenzione contiene l'impegno da parte del titolare dell'autorizzazione a cederla gratuitamente al Comune o ai Comuni interessati, una volta che siano state completate le opere di recupero ambientale così come previste nell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
 5. Nel caso di richiesta di autorizzazione per nuove attività estrattive in area di parco regionale non costituente parco naturale o area naturale protetta ai sensi della l.r. 86/83, il soggetto richiedente assume in convenzione l'impegno di cedere gratuitamente l'area oggetto di attività estrattiva, una volta completate le opere di recupero ambientale previste, all'Ente gestore del parco, sempre che l'Ente non rinunci motivatamente all'acquisizione.
 6. Il Comune provvede alla stipula della convenzione entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine la Provincia, su richiesta dell'interessato, interviene in via sostitutiva.
 7. In caso di mancato accordo fra il Comune o i Comuni interessati e il soggetto richiedente l'autorizzazione, quest'ultimo può chiedere che la Provincia o, per le autorizzazioni di propria competenza, la Regione determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso il richiedente l'autorizzazione è tenuto a sottoscrivere una convenzione contenente gli obblighi indicati ai commi 2 e 3.
 8. I Comuni devono prioritariamente utilizzare le somme versate ai sensi del comma 2 per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di cui al medesimo comma.

Art. 22

Garanzie patrimoniali

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'art. 21. In particolare la garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese eventualmente realizzate in via sostitutiva dall'Ente locale, previste per le opere di recupero ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività di escavazione e di eventuale trattamento dei materiali anche provenienti dall'esterno della cava e per le opere di compensazione degli impatti residuali.
2. Qualora la garanzia sia prestata in forma di fideiussione, deve essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.
3. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai Comuni interessati entro 90 giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, di cui all'art. 23, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero ambientale e delle opere di compensazione degli impatti residuali, in conformità alle previsioni del progetto di cui all'art. 17.
4. Qualora il recupero ambientale della cava sia effettuato per lotti, il Comune provvede a svincolare quota parte delle garanzie patrimoniali proporzionale alla realizzazione delle opere di recupero realizzate e collaudate ai sensi dell'art. 23.

Art. 23

Esecuzione delle opere di recupero e di compensazione ambientale

1. Il titolare di autorizzazione all'attività estrattiva deve procedere a realizzare le opere di recupero e compensazione ambientale previste nel progetto di gestione dell'attività estrattiva, nelle fasi e nei tempi previsti dal progetto stesso.
2. La realizzazione delle opere di recupero, di relativo consolidamento e di compensazione, nei termini indicati dalla convenzione, sia finale, sia, eventualmente, di ogni singola fase, sono certificati dalla Provincia, su presentazione, da parte del titolare di autorizzazione, di adeguata documentazione tecnica.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce presupposto per lo svincolo, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 22.
4. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al recupero e compensazione ambientale dell'intervento, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese dell'operatore inadempiente.
5. L'esecuzione d'ufficio è disposta dal Comune competente per territorio, previa diffida all'interessato.
6. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero e compensazione ambientale il Comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 22.
7. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della garanzia impiegata per le opere indicate.
8. Il Comune, in presenza di attività estrattiva non autorizzata e di mancata esecuzione delle opere necessarie al recupero ambientale, nei tempi e nei modi stabiliti, dispone l'esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto responsabile.
9. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale è consentito l'utilizzo di materiali di risulta provenienti dalle attività della stessa cava, di terre e rocce da scavo nel rispetto della normativa ambientale, nonché di materiali derivanti dal trattamento autorizzato di rifiuti inerti provenienti da scavi o demolizioni.
10. La Regione individua forme incentivanti, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, per promuovere le buone pratiche nel campo del recupero ambientale delle cave. La Giunta regionale procede alla definizione dei criteri di applicazione del presente comma, ai sensi dell'art. 40, comma 2.

Art. 24

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a 6 mesi, o a 9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione. È altresì motivo di decadenza il ritardo superiore a 12 mesi relativo all'inizio delle operazioni di recupero ambientale, anche per singoli lotti, e di realizzazione delle opere di compensazione degli impatti residuali, di cui all'art. 20. La decadenza è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività entro un termine assegnato e comunque non inferiore a 3 mesi.
2. Il soggetto competente, su domanda del titolare dell'autorizzazione, può consentire che sia differito l'inizio o protratta la sospensione dell'attività estrattiva oltre i termini di cui al comma 1, ove ricorrano giustificati motivi.
3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta inoltre quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) siano venute meno le capacità tecniche ed economiche;

- b) il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e agli oneri imposti dal provvedimento di autorizzazione o dalla convenzione;
 - c) per inottemperanza dell'avente causa ai sensi dell'art. 16, comma 7.
4. Nel caso di decadenza disposta per i motivi di cui al comma 3 lett. b), qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, il Comune, o la Provincia nei casi previsti, fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a 3 mesi, per chiedere l'autorizzazione. Decorso inutilmente il termine indicato, il giacimento potrà essere acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.

Art. 25

Cessazione dell'attività per cause di forza maggiore

1. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, sia intervenuta una grave alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, il soggetto competente revoca l'autorizzazione, previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 26

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Fuori dai casi di cui all'art. 24, il Comune competente per territorio, qualora l'attività estrattiva sia esercitata in difformità dagli obblighi di legge o dalle prescrizioni o modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione o nella convenzione, può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva delle misure necessarie al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.
2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, il Comune, o, nei casi previsti, la Provincia, non abbia notificato i provvedimenti definitivi.
3. Qualora l'attività estrattiva si svolga senza la relativa autorizzazione, il Comune competente per territorio ne ordina l'immediata cessazione, indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona, in conformità a specifico progetto attuativo.

Art. 27

Concessione

1. Qualora il titolare del diritto sull'area prevista come giacimento dal Programma attuativo cave non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme nei modi previsti dagli articoli 17 e seguenti, quando sia trascorso un anno dalla approvazione del Programma.

2. Ove il Comune o, nei casi previsti, la Provincia o la Regione, ritenga che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, assegna al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a 90 giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione alla coltivazione.
3. L'Ente competente può procedere altresì al rilascio della concessione al terzo richiedente ove il titolare non intraprenda l'attività estrattiva autorizzata o la sospenda nei termini di cui all'art. 24, comma 1, a causa di non adeguate capacità tecniche ed economiche.
4. Il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi del presente articolo, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo a un compenso pari alle somme spettanti ai sensi dell'articolo 28, ovvero, se anche proprietario, di vendita delle aree medesime a un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse, ai sensi delle leggi statali in materia.
5. Nel provvedimento di concessione il Comune o, nei casi previsti, la Provincia o la Regione, delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dall'art. 17.
6. Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme relative all'autorizzazione e, per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" in quanto applicabili, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi del Comune o, nei casi previsti, della Provincia.

Art. 28

Oneri di concessione

1. Nei casi in cui un giacimento sia assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposta un'indennità che tenga conto del mancato guadagno derivante dall'utilizzo del terreno, nonché dell'eventuale perdita di valore del terreno in seguito al recupero ambientale finale.
2. I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si intendono ricompresi nell'indennità di cui al comma 1.
3. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione, ovvero se su di essa insistono altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennità è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti, avuto riguardo al loro stato di conservazione.
4. L'onere del pagamento dell'indennità è a carico del concessionario del diritto temporaneo di scavo.
5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di corresponsione e i criteri per il calcolo dell'indennità di cui al presente articolo.

Art. 29

Tariffe dei diritti di escavazione

1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce l'entità delle somme che devono essere versate ai sensi dell'art. 21, comma 2, in relazione ai diversi settori merceologici e alle quantità di materiale estratto, e in proporzione ai prezzi di vendita dei materiali stessi, con riferimento ai prezzi di cui all'Allegato C della presente legge.

2. Una quota fissa del 15% e del 10% dei contributi di cui al comma 1 è versata ogni anno dai Comuni, rispettivamente alla Provincia e alla Regione, che utilizzano tali somme per l'espletamento delle funzioni di propria competenza previste dalla presente legge, nonché per il finanziamento di iniziative di riequilibrio e di recupero ambientale e per valorizzazione dell'identità culturale connessa al contesto storico delle attività estrattive.
3. Il Consiglio regionale stabilisce altresì l'entità della riduzione delle tariffe di cui al comma 1, nei casi previsti dall'art. 40, comma 1.

Art. 30

Autorizzazione di ricerca

1. La ricerca è consentita solo su aree esterne agli ambiti estrattivi e al fine di individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche. Qualora la ricerca abbia per oggetto pietre ornamentali da taglio può essere consentita anche all'interno degli ambiti estrattivi.
2. Chi voglia accedere ad aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati deve chiederne autorizzazione al Comune competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia.
3. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo compete al Comune ed è subordinato al deposito presso la Tesoreria del Comune di idonea garanzia patrimoniale commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca e alla presentazione di un piano di ricerca completo di relazione tecnica e ipotesi di investimento.

Art. 31

Consorzi

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o che comunque costituiscano un unico giacimento, possono essere costituiti Consorzi o altre forme associative mediante convenzione tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge. Copia degli atti di costituzione o di convenzione deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale.
2. Nell'atto di costituzione del Consorzio o nella convenzione sono precisate, nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati ai singoli consociati, le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati e ultimati, le condizioni imposte ai consorziati.

Art. 32

Norme relative a scavi autorizzati e ai connessi materiali di risulta

1. I materiali litoidi qualificabili come sottoprodotti ai sensi del D. Lgs. 152/06, derivanti da scavo, sono soggetti al pagamento dei diritti di escavazione, di cui all'art. 29, relativamente al volume eccedente i 30.000 mc.
2. Fermo restando quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, l'asporto dei materiali provenienti da scavi autorizzati, indipendentemente dal loro volume, è subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte del titolare dell'autorizzazione agli scavi o dell'impresa titolare del

cantiere, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione e del luogo di prelievo e di collocazione o deposito e, in caso di commercializzazione dei materiali, è soggetto al pagamento dei diritti di escavazione di cui all'articolo 29 per i volumi eccedenti i 10.000 metri cubi.

3. Il rilascio di autorizzazioni per l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate è di competenza comunale, sulla base di linee guida definite dalla Giunta regionale.

Art. 33

Interventi estrattivi in fondi agricoli

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che diano luogo all'utilizzo di materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a mc. 500 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 32, comma 2; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione comunale, previa verifica di conformità tecnica sull'effettiva pertinenza rispetto all'attività agraria della richiesta, da parte della Provincia, che deve esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il Comune può comunque procedere.
3. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2. L'autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 21 e ai diritti di escavazione di cui all'art. 29.
4. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano commercializzazione di materiale estratto, sono soggetti ad autorizzazione provinciale. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 34

Lavori idraulici

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, fatti salvi gli interventi di difesa a sistemazione idraulica autorizzati.
2. L'estrazione di materiale finalizzata alla realizzazione di opere di laminazione delle piene, su richiesta dell'autorità competente, può essere prevista nei Programmi attuativi cave e attuata ai sensi della presente legge e in particolare sulla base di convenzioni, di cui all'art. 21, da stipulare tra Autorità idraulica, Comuni interessati e operatori.

Art. 35

Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche

1. Per esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale e regionale, è inserita in programma la previsione di cave riservate alla realizzazione delle opere pubbliche stesse. In assenza di tale previsione e per esigenze straordinarie di realizzare opere pubbliche, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso

reperire sul mercato materiale idoneo, è consentita l'estrazione di materiale di cava anche in aree non previste dai Programmi, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti. In tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la Provincia competente e acquisito il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 42. Il ricorso alle cave sopra richiamate è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti, in via prioritaria, da attività di escavazione di inerti di cui all'art. 19 e, successivamente, da lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata la sostenibilità economica e l'idoneità all'impiego di tali materiali e alle condizioni di cui al precedente articolo 28.

2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.
3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione.
4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera. La fase di estrazione non potrà in ogni caso avere scadenza successiva alla data di ultimazione dell'opera pubblica.
5. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni si applicano le procedure di cui agli articoli da 16 a 29 e 37.

Art. 36

Recupero di cave cessate

1. Il recupero delle cave cessate non comprese nei Programmi attuativi cave e il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava, nei soli casi in cui il Comune interessato abbia espresso parere favorevole, è soggetto ad autorizzazione regionale.
2. Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
3. Qualora il progetto di recupero interessi aree di particolare rilevanza ambientale in ambiti di parco o di riserva e l'Ente gestore del parco o della riserva intenda eseguire, direttamente o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare la piantumazione, deve essere stipulata una convenzione tra Ente gestore e operatore, con la quale l'Ente gestore si impegna alla esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l'operatore si impegna a versare all'Ente gestore una cifra pari al doppio della tariffa regionale di cui all'art. 29 per ogni metro cubo di materiale commercializzato, in aggiunta a quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 21, nonché a eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area con stesura di terreno di coltura.
4. La Giunta regionale può disporre il finanziamento di progetti di recupero ambientale nell'ambito dei programmi di interventi previsti per le aree dei parchi e delle riserve di interesse regionale, nonché il finanziamento di progetti relativi a interventi con particolari problemi geomeccanici.

Titolo V

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI CAVA E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 37

Comunicazioni obbligatorie

1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a comunicare alla Provincia i dati statistici relativi ai materiali estratti. La Provincia li trasmette annualmente alla Giunta regionale e all'ARPA Lombardia, unitamente alla copia degli atti di accertamento di violazione e degli infortuni gravi o mortali.
2. I titolari di autorizzazione e di concessione comunicano al Comune e ad ARPA Lombardia le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell'attività di cava.
3. I Comuni e le Province comunicano alla Regione e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate e allo stato di attuazione del recupero ambientale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38.
4. Le Province comunicano alla Regione i dati rilevati annualmente, relativi ai materiali inerti provenienti da fonti alternative.
5. La Giunta regionale stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 38

Catasto delle cave

1. Il Catasto regionale delle cave attive e cessate costituisce lo strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali relative all'attività estrattiva.
2. Le funzioni di gestione e aggiornamento del Catasto sono esercitate da ARPA Lombardia secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori e dagli Enti locali.

Art. 39

Assistenza tecnica e formazione

1. La Regione, anche tramite gli Enti del Sistema regionale di cui agli Allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, e le Province assicurano ai Comuni l'assistenza tecnica per le attività conferite, ove richiesta e senza oneri per gli stessi.
2. La Regione istituisce corsi di formazione professionale per il personale delle Province e dei Comuni, destinato a funzioni di gestione delle attività conferite e di vigilanza, anche in materia di polizia mineraria.
3. La Regione istituisce inoltre corsi di qualificazione per gli operatori del settore.

Art. 40

Promozione dello sviluppo sostenibile e valorizzazione dei materiali di cava

1. La Regione promuove l'adozione di sistemi di gestione in qualità dell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore e, nel contempo, tutelare l'ambiente. A tale scopo la Regione prevede misure incentivanti, sotto varie forme, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, a favore delle imprese che operano nel settore, prevedendo la riduzione delle garanzie patrimoniali e delle tariffe di cui agli articoli 22 e 29.
2. La Giunta regionale determina con appositi criteri:
 - a) le misure incentivanti di cui al comma 1 e la disciplina della relativa procedura d'accesso;
 - b) i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle misure incentivanti devono dimostrare di possedere.

3. La Regione favorisce l'adozione di marchi di qualità dei materiali lapidei da parte delle organizzazioni e delle associazioni di imprenditori del settore, al fine di qualificare e valorizzare i materiali di cava estratti nel territorio regionale.

Art. 41

Consulta per le attività estrattive di cava

1. Ciascuna Provincia costituisce la Consulta per le attività estrattive di cava.
2. La Consulta è composta da:
 - a) il Presidente della Provincia o un suo delegato che la presiede;
 - b) tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
 - c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
 - d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
 - e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
 - f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
 - g) il sovrintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato.
3. La Consulta esprime parere sulle proposte di Programmi attuativi cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia richiesta dalla Provincia.
4. La Consulta è rinnovata a ogni rinnovo del Consiglio provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Provincia.
6. I componenti di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f) che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta decadono dall'incarico.
7. La Consulta viene convocata ordinariamente almeno due volte l'anno, con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del Programma, anche per le proposte relative all'art. 14 della presente legge.

Art. 42

Comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava

1. È istituito il Comitato consultivo per le attività estrattive, nominato dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche e ambientali, anche estranei all'Amministrazione, dai funzionari degli uffici regionali individuati dalla Giunta regionale, nonché dai Presidenti delle Consulte di cui all'art. 41, di volta in volta interessati per territorio, o da loro delegati. Nel caso di argomenti di ordine generale, al Comitato partecipano i Presidenti delle Consulte provinciali o loro delegati.
2. Ai fini della nomina è richiesta la presentazione di un idoneo curriculum professionale, debitamente documentato, che deve essere allegato all'atto di conferimento dell'incarico.
3. Il Comitato consultivo esprime parere sulle proposte di Programmi attuativi cave trasmessi alla Regione per l'approvazione. Può essere altresì richiesto parere del Comitato su altre questioni, quali autorizzazioni, concessioni e relative revoche e decadenze di competenza o rilevanza regionale.
4. Il Comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il Consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

6. I componenti nominati dalla Regione in qualità di esperti, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del Comitato, decadono dall'incarico. La decadenza è deliberata dalla Giunta regionale che provvede contestualmente alla sostituzione del componente decaduto.

Titolo VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 43

Sanzioni

1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui all'art. 29, riferita al volume di materiale estratto e comunque, non inferiore a euro 20.000.
2. Nel caso di materiali scavati in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, in ambito di cave previste nel Programma, l'entità della sanzione di cui al comma 1 è ridotta del 50%.
3. Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.
4. In caso di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 37, commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 44, comma 4, si applica una sanzione non superiore nel minimo e nel massimo al 20% delle sanzioni previste dal comma 3.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di violazione delle norme di cui all'art. 32, comma 2.
6. Nel caso di inosservanza di quanto disposto dall'art. 33, commi 2 e 4, e dall'art. 35, si applicano le sanzioni previste ai commi 1 e 3.
7. Restano comunque fermi i provvedimenti di cui agli artt. 23, 24 e 26.
8. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Art. 44

Vigilanza e irrogazione delle sanzioni

1. La vigilanza nell'ambito dell'attività estrattiva, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 43 spettano ai Comuni e, per le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), alle Province.
2. Gli Enti gestori dei Parchi e le Comunità montane collaborano all'attività di vigilanza sulla base di accordi con i Comuni interessati.
3. I controlli ambientali sono effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, sulla base di un piano triennale di verifica dei dati relativi ai monitoraggi eseguiti dai soggetti titolari all'esercizio dell'attività estrattiva.
4. I titolari di autorizzazione e di concessione favoriscono le attività di controllo, anche mettendo a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari.
5. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzarsi ai sensi dell'art.

23, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

Titolo VII NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Norma finanziaria

1. Alle spese per le funzioni previste dall'articolo 6 e agli oneri conseguenti alle spese per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, i relativi enti fanno fronte con le risorse fiscalizzate ai sensi del comma 8 della legge finanziaria 2011 n. 20/2010.
2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 42 si provvede con le risorse stanziare sulla UPB 7.2.0.1.184 "Spese generali" iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
3. All'introito delle somme corrisposte alla Regione per il rimborso delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione ai sensi della presente legge e della quota delle tariffe di cui all'articolo 29, comma 2 si provvede con l'UPB 3.4.12 "Altri rimborsi e recuperi" iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

Art. 46

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale:
 - a. entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le disposizioni tecniche da osservarsi per la predisposizione dei Programmi;
 - b. entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette la proposta di Atto di indirizzo al Consiglio regionale, che lo approva entro i successivi 6 mesi.
2. I Piani delle cave già approvati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dei Programmi.
3. I Piani delle cave e le revisioni dei Piani vigenti adottati prima dell'approvazione dell'Atto di indirizzo, di cui al comma 1, sono approvati dalla Giunta regionale, che verifica il rispetto della disciplina di cui alla l.r. 14/1998, purché non in contrasto con i principi per la pianificazione e la programmazione delle cave, di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative per l'esercizio delle funzioni conferite a Province e Comuni.
5. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'approvazione dei Programmi conservano efficacia fino alla loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26.
6. L'approvazione dei progetti di Ambito Territoriale Estrattivo e il rilascio di autorizzazioni e concessioni, di competenza dei Comuni, relative a cave previste dai Piani cave vigenti sono effettuati dalle Province fino alla data di adozione delle linee guida di cui al comma 4 e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I procedimenti amministrativi provinciali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a funzioni conferite ai Comuni, sono proseguiti e conclusi dalle Province.
8. I procedimenti amministrativi regionali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a funzioni conferite alle Province o ai Comuni, sono proseguiti e conclusi dalla Regione.
9. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari, ivi compresa l'integrale approvazione del Piano delle cave, all'ottemperanza e all'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze aventi a oggetto i Piani delle cave provinciali, di cui alla l.r. 14/98.
10. Le tariffe e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 117/2008 sono stabilite con regolamento regionale, sulla base del costo effettivo del servizio, da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le modifiche degli allegati A e B sono apportate dalla Giunta regionale. Le modifiche dell'allegato C sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
12. Le modifiche di cui al comma 11 sono pubblicate sul Burl e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 47

Abrogazioni

1. Eccettuate le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 46, che restano efficaci in via transitoria, è abrogata la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

ALLEGATO A

A1 - Contenuti della domanda di autorizzazione

Alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, devono essere allegati i seguenti elementi:

- a) documenti atti a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla coltivazione del giacimento;
- b) certificati e mappe catastali relative ai terreni interessati;
- c) documentazione fotografica idonea;
- d) documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;
- e) rilievo planimetrico quotato dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala idonea;
- f) progetto di gestione dell'attività estrattiva dell'area inserita nel contesto territoriale ambientale, redatto a cura dei soggetti interessati o dell'Ente Pubblico e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente.

A2 - Contenuti del progetto di gestione dell'attività estrattiva

Il progetto di gestione dell'attività estrattiva, da allegare alla domanda di autorizzazione, deve essere completo di tavole grafiche e di relazione tecnica illustrativa, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) stato dell'area rilevato da foto aeree recenti o derivato da immagini da satellite;
- b) situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
- c) consistenza del giacimento coltivabile;
- d) indicazione della profondità massima di escavazione;
- e) fasi temporali e le modalità di coltivazione;
- f) localizzazione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
- g) relazione sull'impatto ambientale del progetto, indicante le principali pressioni prodotte sulle matrici ambientali coinvolte (studio preliminare ambientale/studio d'impatto ambientale indicante il Piano di monitoraggio degli effetti ambientali generati dall'attività, con l'indicazione, per le matrici ambientali coinvolte, dei parametri da monitorare e delle frequenze di indagine);
- h) progetto delle opere di recupero ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi attuative delle opere di recupero, nonché dei materiali utilizzabili e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi. Le fasi attuative delle opere di recupero hanno, di norma, durata massima pari a 3 anni;
- i) assetto finale dell'area di cava e il suo inquadramento territoriale;
- j) progetto di compensazione ambientale e territoriale degli impatti residuali, di cui all'art. 20, elaborato con riferimento ai criteri di Piano e sulla base di un bilancio ambientale dell'attività estrattiva;

- k) programma economico finanziario;
- l) ricevuta del versamento alla tesoreria dell'Ente competente delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda, per l'ammontare stabilito ai sensi del comma 8 dell'art. 17.

Per i materiali lapidei il progetto gestione dell'attività estrattiva deve indicare, in luogo di quanto previsto dalla lettera i), l'assetto definitivo limitatamente alle aree di cui è previsto il profilo finale di abbandono.

In caso di contestuale richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e di realizzazione di impianti, di cui all'art. 19, commi 2 e 3, la domanda deve contenere anche la documentazione tecnica relativa a tali impianti.

A3 - Contenuti dell'atto di autorizzazione

Nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva vanno indicati:

- a) il tipo e la quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;
- b) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione e ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
- c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione con riferimento alla convenzione di cui all'art. 21;
- d) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie sostitutive disposte ai sensi dell'art. 22;
- e) le opere previste per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva;
- f) le opere di recupero ambientale e quelle di mitigazione degli impatti residui;
- g) la quantificazione finale del budget ambientale, ricalibrato in relazione agli esiti dell'istruttoria, e dei contenuti del progetto di compensazione attuabili con le risorse ivi definite;
- h) il Piano di monitoraggio degli impatti ambientali generati dall'attività.

ALLEGATO B

Elementi da considerare per la quantificazione del budget ambientale

Per la quantificazione del budget ambientale, devono essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- a) scelte di progetto:
 - 1) tipologia di escavazione (cielo aperto/sotterraneo/ a secco/ in falda);
 - 2) nuova attività o prosecuzione di attività estrattiva esistente;
 - 3) presenza di impianti e altre attività connesse;
 - 4) durata dell'attività;
- b) grado di sensibilità del contesto territoriale interessato:
 - 1) interferenze con ambiti di pregio, vincolati e tutelati, quali parchi, siti appartenenti alla Rete Natura 2000, Rete Ecologica Regionale;
 - 2) interferenze con il paesaggio e con il contesto percettivo e orografico;
 - 3) rete viabilistica di supporto esistente;
- c) aspetti socio-economici.

ALLEGATO C

Settori merceologici e voci di prezzo di riferimento per la determinazione delle tariffe di cui all'art. 29, comma 1

Con riferimento ai prezzi indicati nel "Prezzario delle opere della Regione Lombardia", si indicano di seguito i settori merceologici e le voci di prezzo di riferimento per il calcolo delle tariffe.

Settori merceologici "Sabbia e ghiaia", "Argilla", "Torba"

Categoria: A33027 "Inerti"

Voce di riferimento: e) "Sabbia di cava, lavata e non vagliata"

Unità di misura: mc

Prezzo al mc: 21,14 €

Settore merceologico "Pietrischi, anche derivati come residuo"

Categoria: A33027 "Inerti"

Voce di riferimento: a) "Pietrisco ordinario"

Unità di misura: mc

Prezzo al mc: 19,63 €

Settore merceologico "Rocce ad usi industriali"

Categoria: A33023 "Leganti"

Voce di riferimento: a) "Calce idrata in polvere, in sacchi"

Unità di misura: 100 kg

Prezzo: 11,14 €/100 kg

Peso specifico: 500 kg/mc

Prezzo al mc: 55,70 €

Settore merceologico "Pietre ornamentali"

Categoria: B23052 "Pietre naturali – Marmo naturale in piastrelle tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, di dimensione 30 x 30 cm, spessore 10 mm"

Voce di riferimento: c) "Botticino"

Unità di misura: mq

Prezzo: 42,00 €/mq

Prezzo al mc: 4.200,00 €

**ALLEGATO A - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PDL "NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE
DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA"**

(1)	(2)	(3)	(4)	(A)		(B)	
				QUANTIFICAZIONE SPESA	COPERTURA FINANZIARIA		
attività	SPESA CONTINUITIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978)	Riferimento PDL art... comma ...	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE	UPB	IMPORTO	UPB	IMPORTO
Spese per il Comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava	no	Art.42	corrente	7.2.1.184. "Spese generali"	16.650,00	7.2.1.184. "Spese generali"	16.650,00

** capitolo: 322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa"*

